

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30225 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udiienza: 15/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Serra Davide Renato Ugo, nato [REDACTED] a [REDACTED]
Algebris Limited Milan Branch

avverso l'ordinanza del 16/12/2019 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle modalità di apprensione dei beni informatici sottoposti a sequestro probatorio, con rigetto del ricorso nel resto;

udito il difensore, Avv. Alessandro Pistochini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/12/2019 il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, promosso da Serra Davide Renato Ugo, anche quale legale rappresentante di Algebris Limited-Milan Branch, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Firenze in data 20/11/2019 nei confronti del Serra in relazione ai reati di cui agli all'art. 346-*bis* cod. pen. e agli artt. 110 cod. pen., 7 legge 195 del 1974 e 4 legge 659 del 1981, sequestro avente ad oggetto mail archiviate e il PC di proprietà della società, in uso al ricorrente.

2. Ha proposto ricorso il Serra anche quale legale rappresentante di Algebris Limited-Milan Branch.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen.

Posto che la descrizione del *fumus* costituisce l'antecedente logico essenziale per verificare se sia ravvisabile il vincolo di pertinenzialità e per rilevare le finalità investigative, nel caso di specie tanto il decreto genetico quanto l'ordinanza impugnata erano privi di indicazioni in ordine agli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, mancando la descrizione delle condotte che giustificavano la contestazione di traffico di influenze, solo menzionata nella rubrica del provvedimento, con indicazione delle coordinate spazio-temporali, ma senza approfondimento nella parte della motivazione, dedicata all'ipotesi di cui all'art. 7 legge 195 del 1974 e 4 legge 659 del 1981.

Ciò era tanto più rilevante, considerando che il Tribunale aveva reputato di attribuire un ruolo centrale al delitto di traffico di influenze.

Senonché l'ordinanza non si era limitata a verificare la completezza della motivazione del provvedimento genetico, ma aveva tentato oltre il consentito di colmare il relativo vuoto.

Inoltre, lo stesso Tribunale aveva affermato che il *fumus* necessario per giustificare il sequestro era ravvisabile anche con riguardo a quel delitto, pur essendo indicato solo il titolo di reato nonché il luogo e la data di esso.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per mancanza o apparenza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e i reati per cui si procede.

Si segnala che il Serra e la società sono terzi, in quanto non coinvolti nelle condotte delittuose attribuite al Bianchi e al Carrai, circostanza ribadita dal Tribunale.

In tale prospettiva il decreto di sequestro avrebbe dovuto indicare con precisione il nesso strumentale che legherebbe il PC aziendale e le mail estratte dalle caselle di posta elettronica e le esigenze investigative volte ad accertare i fatti di reato.

Ma il decreto genetico nulla aveva detto e il Tribunale aveva fatto riferimento alla necessità di accertare i rapporti instauratisi tra gli indagati e i soggetti coinvolti nelle iniziative lussemburghesi e fiorentine, in ragione del fatto che il ricorrente aveva effettuato erogazioni liberali sia in favore di Fondazione Open sia della società di diritto lussemburghese Wadi Venture, riconducibile al Carrai.

Senonché si trattava di motivazione apparente, che non si confrontava con le doglianze difensive in punto di pertinenzialità, non individuabile nella necessità di accertare il dettaglio dei rapporti esistenti tra il Bianchi e il Carrai da un lato e il Serra dall'altro.

In ogni caso non era stato chiarito in che modo la finalità investigativa potesse essere realizzata tramite l'apprensione di quegli specifici beni.

Peraltro, non avrebbero potuto valorizzarsi le erogazioni effettuate dal Serra, che erano state ritenute lecite e che comunque non avrebbero costituito elemento di collegamento tra l'oggetto del sequestro e l'accertamento dei fatti.

Di qui l'assenza di indicazioni, necessarie secondo la giurisprudenza di legittimità, circa la rilevanza probatoria che avrebbe giustificato l'acquisizione del PC e delle caselle di posta elettronica, in tal modo disvelandosi la natura esplorativa del decreto di sequestro, alle cui carenze il Tribunale non avrebbe potuto supplire.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza del decreto di perquisizione e sequestro.

Il sequestro dell'intero sistema informatico aveva determinato la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.

Le argomentazioni del Tribunale incentrate sull'utilizzo di chiavi di ricerca e sulla breve durata del vincolo avrebbero dovuto reputarsi inidonee.

Solo in sede di udienza il P.M. aveva fornito un elenco di parole chiave da utilizzare per l'estrazione dei documenti rilevanti, ma le chiavi di ricerca non erano comunque capaci di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in senso contrario dovendosi considerare la natura, la tipologia e la pertinenza delle chiavi di ricerca, molte delle quali non trovavano la loro fonte nel decreto di sequestro, ferma restando la genericità di gran parte di esse.

Inoltre il P.M. in sede di conferimento dell'incarico al consulente aveva comunque riconosciuto un potere esplorativo in capo alla polizia giudiziaria, che, stando alla formula a tal fine utilizzata, avrebbe potuto operare una verifica



attraverso i dati informatici contenuti nel PC, prescindendo da qualsiasi perimetrazione fondata su chiavi di ricerca, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi sottoposta a sequestro l'intera massa di dati contenuta nel PC, in assenza della specifica spiegazione delle esigenze investigative e in contrasto con le esigenze di tutela desumibili dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 Primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu, tanto più considerando la posizione di terzi rivestita dal Serra e dalla società.

Peraltro, si sottolinea come molti dei dati contenuti nel computer fossero altamente sensibili in quanto tali da risolversi in informazioni strategiche e privilegiate, con conseguente rischio di diffusione e di compromissione della capacità di azione della società, derivante dal sequestro, non accompagnato dall'illustrazione delle ragioni investigative a supporto.

3. Con successiva memoria il difensore dei ricorrenti rileva come rispetto a quanto affermato dalla Corte di cassazione con riguardo ad analogo procedimento riguardante Bianchi Alberto, nel caso di specie non era stato dato conto del legame di pertinenzialità ed erano stati violati i canoni della proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.

Ribadisce inoltre il significato di sequestro indiscriminato e totalizzante sotteso al fatto che i reperti siano stati posti a disposizione della P.G., per una diretta verifica ed estrapolazione di dati, nonostante le plurime opposizioni formulate dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anche senza esaminare il terzo motivo, che peraltro, come segnalato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, prospetta con evidenza profili rilevanti al fine di desumere un difetto di proporzionalità, almeno con riguardo all'indiscriminata messa a disposizione del contenuto del computer alla polizia giudiziaria per un diretto e totalizzante esame, risulta comunque dirimente e assorbente la fondatezza dei primi due motivi.

2. Deve in primo luogo rimarcarsi che in sede di riesame la difesa ha coerentemente dedotto il difetto di motivazione in ordine al *fumus*, al fine di eccepire la nullità del provvedimento genetico, peraltro evocata dalla giurisprudenza all'uopo richiamata.

Orbene, la doglianza è stata riproposta in questa sede con specifico riguardo al delitto di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. e risulta, come detto, fondata.

Va infatti rilevato che l'unico passaggio dedicato nel provvedimento genetico al tema è costituito dal riferimento al fatto che Carrai ha svolto un ruolo decisivo nel reperimento dei finanziatori e nel raccordo tra gli stessi e gli esponenti politici rappresentati dalla Fondazione Open, anche considerando le erogazioni fatte a società lussemburghese da parte di investitori italiani tra i quali il Serra, già finanziatori della Fondazione.

Senonché, deve osservarsi che il sequestro probatorio presuppone l'individuazione di un fatto costituente reato, individuato nei suoi tratti essenziali di tempo, luogo e azione (Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688), e in relazione ad esso la prospettazione a pena di nullità della condotta incriminata, la riconduzione ad una fattispecie incriminata e l'indicazione della relazione intercorrente tra i beni sottoposti a vincolo e l'ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 278781).

In altre parole, la necessità di delineare i tratti della condotta e della fattispecie di reato è strettamente correlata all'esigenza di dar conto del nesso di pertinenzialità con il bene.

Nel caso di specie le scarse informazioni fornite, in aggiunta all'assunto di una concomitante attività di finanziamento della Fondazione, non consentono in alcun modo di prospettare il tipo di condotta cui sono correlate le attività investigative, non comprendendosi in che modo il reato sia attribuibile al Carrai o a terzi in relazione ad una mediazione illecita richiesta o all'incarico di remunerare pubblici ufficiali per un atto contrario ai doveri di ufficio, presupposto da commisurare alla fattispecie vigente all'epoca dei fatti.

A ben guardare non sono definiti in alcun modo i contorni essenziali della vicenda, che dovrebbe ricondursi ad un traffico di influenze, in assenza del riferimento al tipo di mediazione richiesta o all'individuazione della controprestazione da remunerare e soprattutto in relazione alla determinabilità dei pubblici ufficiali, temi cui sarebbero poi da ricondurre le attività investigative di ricerca della prova, che nel caso di specie risultano invece volte non tanto a trarre conferme di ipotesi ragionevolmente formulate, bensì ad acquisire la vera e propria notizia di reato, dovendosi invero reputare inconsistente sul piano del *fumus commissi delicti* il mero riscontro di investimenti fatti in favore di una società lussemburghese, il cui oggetto è quello dell'acquisizione di partecipazioni.

Il vizio risulta dunque riconducibile al decreto genetico, fermo restando che ad esso il Tribunale non poteva né ha concretamente posto rimedio, limitandosi sul punto a ribadire i medesimi assunti.

3. Con riguardo all'ulteriore ipotesi del finanziamento illecito, maggiormente delineato in relazione alla problematica operatività della Fondazione Open, va tuttavia osservato come, secondo quanto correttamente prospettato dai ricorrenti nel secondo motivo, è sostanzialmente mancata l'individuazione del nesso di pertinenzialità tra l'ipotesi di reato e i beni sottoposti a sequestro.

In particolare, è stato dato conto anche dal Tribunale del fatto che il Serra è soggetto terzo, rispetto ai reati ipotizzati, non essendo di per sé illecito il finanziamento accertato, effettuato individualmente.

A ben guardare non è stato spiegato, a fronte di ciò, perché fosse rilevante l'apprensione di mail e di supporti informatici in uso al Serra, per approfondire sul piano investigativo un fatto-reato a lui non riconducibile.

Risulta anche in questo caso decisivo il riferimento al rapporto con Carrai, in relazione all'investimento in favore della società lussemburghese, di cui tuttavia non sono stati prospettati profili di illiceità apprezzabili, se non in funzione di sole ipotizzate ma non suffragate, neppure a livello di *fumus*, condotte di traffico di influenza.

E non diversamente dovrebbe ritenersi con riguardo alle erogazioni personali del Serra in favore di Fondazione Open, che di per sé non sono suscettibili di sviluppi investigativi, se non in via esplorativa, e dunque non sulla base di un *fumus delicti* apprezzabile, imperniato su una ipotetica intermediazione illecita.

In tale prospettiva deve ribadirsi l'illegittimità di un sequestro avente primari fini esplorativi e volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale (Sez. 3, n. 24561 del 17/5/2012, Vicentini, Rv. 252767; Sez. 1, n. 29933 del 11/3/2004, De Marzo, Rv. 229250).

4. In conclusione si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto genetico, con restituzione all'avente diritto dei beni in sequestro.


P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 20 novembre 2019 del P.M. presso il Tribunale di Firenze e dispone la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati.

Così deciso il 15/9/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

